



Regione Lombardia

Giunta Regionale
Ambiente, Energia e Reti
U.O. Progetti Integrati e Sviluppo Sostenibile
Struttura Progetti di Innovazione e Sviluppo delle Rinnovabili

PROVINCIA DI BERGAMO
29 GIU 2010
SETTORE ECOLOGIA

PROVINCIA DI BERGAMO
30 GIU 2010
0077628/2010

Il Dirigente

Data: 26/06/2010
Protocollo: T. 2010. L. 156

Alla Provincia di Bergamo
Settore Ambiente
Servizio Emissioni Atmosferiche e Sonore
Via G. Camozzi, 95
24121 Bergamo

e. p.c.
Alla Provincia di Bergamo
Settore Tutela Risorse Naturali
Servizio Aree Protette
Via G. Camozzi, 95
24121 Bergamo

Alle Province Lombarde
Settori Ambiente
LORO SEDI

OGGETTO: Chiarimenti in merito alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del d.lgs 152/2006 per gli impianti fotovoltaici.
Rif. nota Provincia di Bergamo n. 39870 del 13/04/2010.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta da codesta Provincia sull'applicazione della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale riferita a impianti fotovoltaici - che si allega per opportuna conoscenza alle altre Province che leggono la presente - si precisa quanto segue.

Il D.M. 19 febbraio 2007, all'articolo 5, comma 8, riporta: "Gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b2) e b3), nonché, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono considerati impianti non industriali (...)".

Il vigente d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, che ha abrogato il d.p.r. 12/04/1996, all'allegato IV - parte prima, lettera 2c) dispone che siano sottoposti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del d.lgs. i progetti di "Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW". La soglia di cui sopra si dimezza nel caso gli impianti siano da ubicarsi in aree naturali protette come definite alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Alla luce di quanto sopra indicato il D.M. 19 febbraio 2007, a tutt'oggi vigente, stabilisce la natura "non industriale" dei seguenti impianti:

- a) gli impianti fotovoltaici classificati b2) "impianti parzialmente integrati";
- b) gli impianti fotovoltaici classificati b3) "impianti integrati";
- c) tutti gli impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 20 kW indipendentemente dalla tipologia di integrazione

10

Si ritiene pertanto che sulla base della normativa vigente gli impianti di cui al precedente capoverso siano esclusi dal campo di applicazione della disposizione contenuta nel d.lgs 152/2006 in quanto espressamente il legislatore, come indicato nell'allegato IV al predetto d.lgs, prevede che siano sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità solo gli impianti definiti "industriali" e di potenza superiore a 1MW. Pertanto gli impianti "non industriali" di cui alle precedenti lettere a), b, e c) non risultano da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità, ancorché si trovino in area naturale protetta.

B.

N


In aggiunta a quanto sopra si rileva che la l.r. n. 5 del 2 febbraio 2010 (allegato B, punto 2, lettera c) ha esteso l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità agli "impianti fotovoltaici posizionati su fabbricati e strutture edilizie a destinazione industriale, produttiva, terziaria e direzionale". Si ricorda che tale esclusione aggiuntiva, assunta dalla Regione in forza dell'articolo 6, comma 9 del d.lgs 152/2006, non opera tuttavia all'interno delle aree naturali protette.

B.

N

Sono invece sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità cui all'art. 20 del d.lgs 152/2006 gli impianti diversi da quelli sopraelencati - in quanto considerati "industriali" - se con potenza maggiore a 1 MW; sono infine sottoposti a VIA i medesimi impianti con potenza maggiore di 0,5 MW se ubicati in aree naturali protette.

Silvana Di Matteo



Filippo Dadone



Allegati: Nota Provincia Bergamo